

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto:

fallimento

Francesco Antonio GENOVESE - Presidente -

Guido MERCOLINO - Consigliere Rel. -

Francesco TERRUSI - Consigliere -

Rosario CAIAZZO - Consigliere -

Paola VELLA - Consigliere -

R.G.N. 10604/2018

Cron.

CC - 2/02/2022

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10604/2018 R.G. proposto da
ROMAGNOLI MARIO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della
FAST DI ROMAGNOLI DOTT. MARIO & C. S.A.S., rappresentato e difeso dagli
Avv. Gherardo Soresina e Andrea Fantappiè, con domicilio eletto in Roma, via
Nomentana, n. 76, presso lo studio dell'Avv. Marco Selvaggi;

- *ricorrente* -

contro

BENETTON GROUP S.R.L., in persona del procuratore speciale Andrea Pez-
zangora, rappresentata e difesa dagli Avv. Marco De Rosa e Alfredo Irti, con
domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via A. Vesalio, n.
22;

- *controricorrente* -

e

FALLIMENTO DELLA FAST DI ROMAGNOLI DOTT. MARIO & C. S.A.S. E DEL
SOCIO ACCOMANDATARIO ROMAGNOLI MARIO;



– *intimato* –

avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 473/18, depositata il 26 febbraio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 febbraio 2022 dal Consigliere Guido Mercolino.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 26 febbraio 2018, la Corte d'appello di Firenze ha rigettato il reclamo proposto da Mario Romagnoli, in proprio e nella qualità di socio accomandatario della Fast di Romagnoli Dott. Mario & C. S.a.s. avverso la sentenza emessa il 31 maggio 2017, con cui il Tribunale di Firenze aveva dichiarato il fallimento dei reclamanti, su istanza della Benetton Group S.r.l., previa dichiarazione d'inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo presentata dai debitori.

Premesso che, ai fini del termine per l'impugnazione, il provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al concordato preventivo segue il regime della sentenza dichiarativa di fallimento, la Corte ha rilevato che i reclamanti non avevano censurato la correttezza del giudizio d'inattendibilità espresso dal Tribunale in ordine alle situazioni patrimoniali prodotte in giudizio, non avendo contestato la circostanza che dal bilancio al 27 febbraio 2017 non risultasse il debito nei confronti della creditrice istante, nonostante all'epoca il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso su ricorso della Benetton Group S.r.l. per un importo superiore ad Euro 1.100.000,00 fosse stato già notificato, unitamente al precetto. Ha ritenuto che, in considerazione della rilevanza economica della posta, tale circostanza comportasse l'inattendibilità dell'intera documentazione allegata alla domanda di concordato in bianco, la quale avrebbe dovuto essere equipollente ai bilanci, in modo tale da consentire di valutare i dati economici della società.

3. Avverso la predetta sentenza il Romagnoli, in proprio e nella qualità, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. La Benetton Group S.r.l. ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. Il curatore del fallimento non ha svolto attività



difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 160, 161, sesto comma, e 162 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e dell'art. 12 disp. prel. cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda di ammissione al concordato, per inattendibilità della documentazione prodotta, senza considerare che, per effetto delle modificazioni introdotte dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 e dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, in caso di presentazione della domanda in bianco, la dichiarazione d'inammissibilità è limitata alle ipotesi espressamente previste dalla legge, non godendo il tribunale di alcun potere discrezionale ai fini della concessione del termine per il deposito della proposta. Premesso che il controllo di attendibilità delle scritture contabili, non previsto dall'art. 161, sesto comma, cit., risulta incompatibile con la disciplina dettata dall'art. 162, secondo e terzo comma, che subordina la dichiarazione d'inammissibilità all'infruttuosa scadenza del predetto termine, sostiene che il deposito delle scritture mira esclusivamente a consentire la verifica dei presupposti di fallibilità dell'impresa, non diversamente da quanto accade in sede di concordato c.d. pieno, in cui il sindacato sulla veridicità dei dati aziendali è volto esclusivamente a consentire ai creditori di valutare la convenienza e la fattibilità della proposta, mentre l'accertamento della regolarità delle scritture spetta al professionista attestatore ed al commissario giudiziale.

1.1. Il motivo è infondato.

Correttamente, infatti, la sentenza impugnata ha rigettato la domanda di ammissione al concordato preventivo proposta dal ricorrente con riserva di presentazione del piano, avendo rilevato che la documentazione contabile alla stessa allegata non soddisfaceva i requisiti di completezza ed attendibilità necessari ai fini di una rappresentazione corretta ed affidabile della situazione economico-patrimoniale della società, ed avendo conseguentemente proceduto alla dichiarazione di fallimento, senza concedere alla ricorrente il termine per la presentazione della proposta e del piano.



In tema di concordato preventivo c.d. con riserva, questa Corte ha avuto infatti modo di affermare che l'inammissibilità della relativa domanda ben può essere pronunciata dal tribunale, all'esito del procedimento camerale di cui all'art. 162, secondo comma, della legge fall., non solo in presenza delle condizioni previste dal precedente art. 161, nono comma, ma anche nel caso in cui al ricorso contenente tale domanda non siano allegati, prima di tale decisione, i documenti previsti dal sesto comma dello stesso articolo, oppure nel caso in cui la domanda costituisca atto qualificabile come abuso del diritto (cfr. Cass., Sez. I, 11/11/2021, n. 33594). In proposito, sono stati richiamati i principi enunciati da una precedente pronuncia di legittimità, la quale ha chiarito, tra l'altro, che *a*) l'istituto di cui all'art. 161, sesto comma, della legge fall. costituisce una mera opzione di sviluppo del concordato, alternativa a quella prevista dai primi tre commi dell'art. 161, secondo cui all'imprenditore, che già ha assunto la qualità di debitore concordatario, è concessa la facoltà di procrastinare il deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione, al fine di anticipare i tempi dell'emersione della crisi, in un termine concesso dal tribunale, *b*) ai fini dell'ammissibilità della domanda anticipata di concordato, non è necessaria alcuna indicazione aggiuntiva ai documenti previsti dal primo periodo dell'art. 161, sesto comma (fatti salvi gli oneri di allegazione funzionali alla valutazione della natura di ordinaria o straordinaria amministrazione degli atti compiuti dall'imprenditore in pendenza della procedura ovvero alla valutazione delle istanze presentate dall'imprenditore), *c*) il debitore, ove presenti una domanda anticipata di concordato accompagnata da tutti gli elementi stabiliti dall'art. 161, sesto comma, ha diritto alla concessione del termine per predisporre la proposta, il piano e la documentazione di cui al secondo ed al terzo comma, a meno che il tribunale non rilevi *aliunde* fin da quel frangente che l'iniziativa è stata assunta con abuso dello strumento concordatario (cfr. Cass., Sez. I, 12/03/2020, n. 7117). Sulla base di tali principi, e con particolare riguardo alla concessione del termine, è stato ribadito per un verso che il tribunale non gode di alcun margine di discrezionalità, né in ordine alla estensione del lasso di tempo assegnato, dovendosi escludere che al debitore possa essere attribuito un termine per il deposito della proposta e del piano non coincidente con quello fisso di sessanta giorni



espressamente previsto dal comma decimo dell'art. 161 (cfr. al riguardo, anche Cass., Sez. Un., 15/05/2015, n. 9935; Cass., Sez. I, 12/10/2018, n. 25602), né rispetto all'adesione alla richiesta, e per altro verso che la fissazione del termine resta pur sempre subordinata alla condizione che la domanda sia accompagnata dal rituale deposito di tutta la documentazione prescritta dal sesto comma dell'art. 161 e non emergano, fin da quel momento, profili di abuso del diritto: sebbene, infatti, il debitore non sia tenuto ad indicare le ragioni del ricorso al deposito della domanda non accompagnata dal piano, ove emerga fin da subito che egli persegua una mera ed evidente finalità dilatoria, il tribunale ben può immediatamente rilevarla, al fine di evitare di amplificare gli effetti pregiudizievoli dell'abuso ravvisato.

Non merita pertanto consenso la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui il Tribunale, preso atto dell'avvenuto deposito della documentazione prescritta, avrebbe dovuto soprassedere alla dichiarazione di fallimento e limitarsi a concedere il termine per il deposito della proposta e del piano, astenendosi da qualsiasi apprezzamento in ordine ai dati forniti, la cui attendibilità e completezza avrebbero dovuto costituire oggetto della relazione del professionista designato ai sensi del terzo comma dell'art. 161 e di quella demandata al commissario giudiziale, ai sensi dell'art. 172, ai fini della valutazione di convenienza rimessa ai creditori in sede di approvazione della proposta.

La possibilità di ricollegare alla presentazione della domanda di concordato una preclusione quanto meno temporanea dell'esame della domanda di fallimento è stata infatti esclusa ripetutamente dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha da tempo chiarito che il rapporto tra le due procedure si atteggia non già in termini di pregiudizialità necessaria, ma come un fenomeno di consequenzialità (eventuale del fallimento, all'esito negativo della pronuncia di concordato) e di assorbimento (dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del successivo fallimento), che determina una mera esigenza di coordinamento fra i due procedimenti (cfr. Cass., Sez. Un., 23/01/2013, n. 1521; Cass., Sez. I, 26/11/2018, n. 30539); pertanto, pur ammettendosi che la pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179



e 180 della legge fall., si è escluso che la stessa renda improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato ad istanza del creditore o su richiesta del Pubblico Ministero, o che ne consenta la sospensione, riconoscendosi la possibilità della dichiarazione di fallimento anche in pendenza delle fasi d'impugnazione dell'esito negativo del concordato preventivo (cfr. Cass., Sez. Un., 15/05/2015, n. 9935; Cass., Sez. VI, 31/03/2021, n. 8982). Qualora pertanto, come nella specie, l'inidoneità della documentazione prodotta dal debitore faccia emergere *prima facie* l'intento dilatorio perseguito attraverso la presentazione della domanda di concordato, nulla impedisce al tribunale di dichiararne l'inammissibilità senza concedere il termine di cui all'art. 161, secondo comma, procedendo senz'altro all'esame dell'istanza di fallimento.

Quanto poi alla natura della documentazione da allegare alla domanda di concordato con riserva, è stato precisato che, per quanto riguarda le società di persone che, come la ricorrente, svolgono attività commerciale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi si identificano con i bilanci ed i conti profitti e perdite di cui agli artt. 2217, secondo comma, cod. civ., redatti secondo i criteri previsti dalla legge per le società per azioni, in quanto compatibili, nonché con i rendiconti annuali resi dai soci amministratori a quelli che non partecipano all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2261, secondo comma, cod. civ., i quali devono essere redatti nell'osservanza delle disposizioni generali dettate dal codice civile per la redazione del bilancio delle società di capitali, e segnatamente della regola della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio (cfr. Cass., Sez. I, 11/11/2021, n. 33594, cit.). Sebbene, pertanto, il controllo in ordine alla veridicità dei dati aziendali sia rimesso nella fase di ammissione al concordato al professionista attestatore ed in quella successiva al commissario giudiziale, non può ritenersi preclusa al tribunale una delibazione almeno sommaria in ordine alla sussistenza dei requisiti formali e sostanziali indispensabili affinché la documentazione contabile depositata possa assolvere la funzione ad essa assegnata nell'ambito della procedura, in modo tale da evitare che la produzione di documenti assolutamente inidonei allo scopo possa costituire un espediente per ritardare artificiosamente la definizione del procedimento, in danno degli interessi della massa



dei creditori.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 161, sesto comma, e 162 della legge fall. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel ritenere inattendibili le scritture contabili, la Corte d'appello non ha considerato che il credito della Benetton Group, non indicato in quelle depositate nel corso dell'istruttoria prefallimentare, era invece riportato chiaramente nella situazione patrimoniale aggiornata al 27 febbraio 2017 e nell'elenco nominativo dei creditori, allegati alla domanda di ammissione al concordato. Aggiunge che, nel ritenere non contestato il giudizio d'inattendibilità espresso dal Tribunale, la sentenza impugnata ha omesso di rilevare che esso ricorrente si era limitato ad ammettere di aver presentato situazioni contabili differenti, nonché a far presente di aver escluso in un primo momento il credito della Benetton Group per ragioni prudenziali, in quanto lo stesso risultava contestato giudizialmente.

2.1. Il motivo è inammissibile.

La mancata indicazione del debito nei confronti della Benetton Group rappresenta infatti soltanto uno degli elementi posti in risalto a sostegno del giudizio d'inattendibilità espresso dalla Corte territoriale nei confronti della documentazione contabile allegata alla domanda di concordato, la cui inidoneità a rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione economico-patrimoniale della società debitrice è stata desunta, in linea più generale, dalla non corrispondenza della stessa ai criteri previsti dalla legge per la redazione dei bilanci delle società. Nel contestare tale apprezzamento, il ricorrente non è in grado d'indicare elementi di fatto indebitamente trascurati dalla sentenza impugnata, ma si limita ad insistere sull'inclusione del predetto debito nella situazione patrimoniale allegata alla domanda, in tal modo sollecitando una nuova valutazione della documentazione prodotta, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, nonché la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360,



primo comma, n. 5 cit. da parte dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547). Nel lamentare la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., il ricorrente non considera poi che, a tal fine, non è sufficiente che il giudice di merito abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento, ma è necessario che egli abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteri officiosi conferitigli dalla legge, oppure che, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle, in assenza di un'apposita previsione di legge, il valore attribuito ad un'altra prova, o ancora che, in presenza di una prova soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (cfr. Cass., Sez. Un., 30/09/2020, n. 20867; Cass., Sez. V, 9/06/2021, n. 16016; Cass., Sez. VI, 27/12/2016, n. 27000).

3. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della contro-ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 2/02/2022

Il Presidente

